

Misure di carattere generale

5 Incarichi extraistituzionali e divieti di svolgere talune attività ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro

In ossequio al nuovo articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente ha predisposto, tramite aggiornamento della regolamentazione interna, un elenco di incarichi vietati ai propri dipendenti, tenuto conto in primo luogo dei criteri allo scopo elaborati dall'apposito Tavolo Tecnico e resi disponibili dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sulla base dell'elenco di funzioni, incarichi o posizioni che comportano l'esercizio in concreto di attività autoritative e negoziali per conto dell'Ente, predisposto da ogni dirigente in riferimento al Settore di competenza, il Settore Risorse Umane effettua il controllo sul rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001 in base al quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato le attività di cui sopra per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei medesimi poteri.

Nel suddetto elenco i dirigenti evidenziano altresì quelle posizioni che, anche se non delegate a firmare il provvedimento finale, siano idonee ad incidere, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni), vincolando in modo significativo il contenuto della decisione finale. Il Settore Risorse Umane adotta, altresì, ogni misura necessaria per garantire, da parte di tutti i Settori, il rispetto delle altre norme relative al conferimento di incarichi a dipendenti pubblici collocati in quiescenza:

- articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale disciplina il divieto di conferire incarichi retribuiti di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ovvero cariche retribuite in organi di governo di Enti, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salve le deroghe ivi previste;
- articolo 25 della legge n. 724 del 1994, il quale inibisce l'attribuzione di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'Amministrazione di provenienza, o delle Amministrazioni con le quali il soggetto medesimo abbia avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal lavoro, al soggetto che cessa volontariamente dal servizio, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e non avendo, invece, maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Rispetto a quanto sopra, si richiama il "*Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi esterni al personale dipendente della Provincia di Brescia*" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 179 in data 17 luglio 2019. Detto Regolamento, da intendersi integralmente richiamato in questa sede, prevede specifiche norme, anche di tipo procedimentale e in ordine al riparto delle responsabilità, relative a: incarichi vietati e conflitto di interessi (articoli 2,3,4,5), criteri per l'autorizzazione agli incarichi esterni (articolo 8), attività successiva alla cessazione dal servizio (articolo 14), monitoraggio dei rapporti con soggetti esterni e attività di vigilanza (articolo 16). La modulistica di supporto e gli aspetti interpretativi e di dettaglio, anche al fine di diffondere buone pratiche, sono demandati a Circolari del dirigente del Settore Risorse Umane (articolo 18).